

Il Collège Suisse des Experts Architectes (CSEA) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e 79 della CCS.

## **I SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

### Art. 1

L'Associazione incoraggia e facilita i contatti fra i soci, si preoccupa dell'applicazione delle regole dell'arte nell'ambito architettonico, della tecnica della costruzione e dell'ambiente.

L'Associazione difende gli interessi dei propri membri e tutela inoltre quelli dei mandanti, adottando criteri oggettivi nelle vertenze relative a problemi costruttivi, tecnici e giuridici.

L'Associazione vigila sulla qualità delle prestazioni dei soci, esigendo dagli stessi il rispetto delle norme deontologiche.

### Art. 2

L'Associazione promuove il suo scopo sociale mediante:

- a) l'informazione costante e l'approfondimento professionale dei propri soci;
- b) la pubblicazione di direttive e di raccomandazioni;
- c) il comportamento uniforme verso l'esterno, in particolare nei settori:
  - della patologia delle costruzioni,
  - della fisica, della chimica e della biologia delle costruzioni,
  - della protezione dell'ambiente,
  - dei difetti di costruzione,
  - dei danni alle costruzioni e della loro eliminazione,
  - del diritto della costruzione e relativa giurisprudenza,
  - della legislazione edilizia,
  - delle valutazioni immobiliari,
  - delle relazioni con le autorità,
  - delle prestazioni quali perizie o consulenze relative ai settori elencati.

Cura inoltre le relazioni e lo scambio di opinioni e di esperienze con il Collegio Internazionale degli Esperti Architetti (CIEA) al conseguimento dei cui scopi l'Associazione partecipa, in quanto non contrastino con la legislazione svizzera.

## **II SEDE**

### Art. 3

La sede dell'Associazione è presso il domicilio professionale o privato del Presidente

## **III APPARTENENZA**

### Art. 4

L'Associazione si compone di soci singoli.

#### Art. 4.1 Membri ordinari

a) Possono essere ammessi quali membri ordinari gli architetti titolari di una formazione accademica o di una scuola universitaria professionale, oppure iscritti al REG A (registro svizzero degli architetti) e/o alla SIA (società svizzera degli ingegneri e degli architetti), che esercitano la professione di architetto in maniera indipendente e con attività professionale di almeno 10 anni.

b) possono essere inoltre ammessi architetti in posizione dirigente presso studi di architettura purché sia garantito che esercitano la loro attività conformemente agli scopi della Associazione in base agli art. 1 e 2. singolarmente e con responsabilità propria, che firmano personalmente i loro lavori e che, per il resto, osservano le norme dell'art. 4.1.a.

#### Art. 4.2 Membri associati

a) Possono essere ammessi quali membri associati i professionisti che dimostrino una formazione e/o un'attività che li qualifichi quali periti nel campo della costruzione, e che per livello di formazione e esercizio della professione rispettano le norme valide per gli architetti, definite dagli art. 4.1a e 4.1b.

I membri associati godono degli stessi diritti e degli stessi obblighi dei membri ordinari.

Art. 4.3 Riduzione della durata di attività professionale

La durata dell'attività professionale richiesta agli art.4.1a e 4.1b è ridotta a cinque anni per coloro che rispondono ai criteri degli art 4.1 e 4.2 e che sono titolari di un diploma rilasciato da un ciclo di post-formazione universitaria patrocinato da un Collegio di Esperti Architetti.

#### Art. 4.4 Deroghe

Il Comitato Centrale può concedere, in casi giustificati, deroghe all'osservanza delle condizioni di ammissione stabilite dagli art. 4.1 e 4.2.

#### Art. 4.5 Membri onorari

Su proposta del Comitato Centrale, l'Assemblea Generale può nominare membro onorario un membro del Collegio il cui contributo sia stato significativo.

Il membro onorario è esentato dal pagamento della quota sociale e dall'obbligo di formazione continua ai sensi dell'art. 6 d).

#### Art. 5)

a) La domanda di ammissione deve essere presentata al Presidente del gruppo Regionale CSEA di cui il candidato intenda far parte, corredata dai relativi

certificati con riferimento all'art. 4 e documentando la sua idoneità con la presentazione dei lavori eseguiti. La candidatura dovrà essere appoggiata da due padrini, membri del medesimo gruppo regionale.

b) il Comitato regionale trasmette la domanda di ammissione, unitamente ad una relazione e ad una proposta, al Comitato Direttivo Centrale il quale deciderà sull'ammissione.

c) Gli organi dell'Associazione non sono obbligati a fare conoscere al richiedente i motivi dell'eventuale rifiuto della domanda di ammissione.

#### Art. 6

a) I soci si impegnano nell'esercizio della loro attività, ad agire coscienziosamente e con fedeltà ai loro doveri in conformità del capitolo I del presente Statuto, nonché a rispettare la personalità e i diritti delle parti implicate.

b) Essi si impegnano ad osservare le direttive e le raccomandazioni dell'Associazione, in particolare per quanto riguarda la redazione di perizie e di valutazioni professionali.

c) Essi rispettano la priorità del diritto federale, cantonale e comunale nei confronti delle direttive e delle raccomandazioni dell'Associazione.

d) Certificazione interna: i membri del CSEA si impegnano a mantenere e sviluppare le proprie competenze professionali attraverso la formazione continua. Il Comitato Centrale, tramite una commissione ad hoc designata dall'Assemblea Generale, chiederà a tutti i membri di giustificare la frequenza su un periodo di 5 anni al minimo di 15 giornate di seminari di formazione continua nei campi di competenza annunciati. Il mancato rispetto di questa clausola avrà per conseguenza la radiazione dal CSEA.

#### Art. 7

Tutti i soci, anche se non membri della SIA, accettano il regolamento professionale dell'Associazione degli Architetti e Ingegneri Svizzeri (SIA).

#### Art. 8

L'espulsione dall'Associazione, in seguito a inosservanza delle norme deontologiche, avviene in conformità al presente statuto. Il comitato Direttivo Centrale può ordinare l'espulsione di un socio d'ufficio o dopo esame accurato dell'inchiesta proveniente da un altro socio o da un gruppo Regionale, previa audizione del socio di cui si chiede l'espulsione.

#### Art. 9

Il Comitato Centrale decide l'espulsione di un socio nel caso in cui venga comprovata l'inadempienza da parte di quest'ultimo alle condizioni di ammissione.

#### Art. 10

Il socio escluso ha diritto a presentare ricorso all'Assemblea generale che decide in via definitiva.

#### Art. 11

I soci che, malgrado quattro solleciti durante due anni non pagano i contributi, sono considerati dimissionari dall'Associazione, vengono sospesi dai loro diritti e doveri e cancellati dall'elenco dei soci.

#### Art. 12

Le dimissioni possono essere presentate soltanto a fine anno. Il contributo per l'anno in corso deve essere pagato interamente.

Le dimissioni dall'Associazione comportano anche le dimissioni dal gruppo regionale.

#### Art. 13

a) Il socio ha il diritto di far conoscere la sua appartenenza alla Associazione per mezzo della denominazione "CSEA".

b) La denominazione "Studio CSEA" o "Studio di architettura CSEA" non è consentita.

#### Art. 14

L'Associazione si divide in tre gruppi Regionali:

- a) Svizzera tedesca
- b) Svizzera francese
- c) Svizzera italiana

#### Art. 15

I gruppi regionali non hanno uno statuto proprio. Essi sono obbligati ad osservare i principi e le risoluzioni dell'Associazione.

#### Art. 16

I gruppi regionali sono autonomi nell'ambito dei principi dell'Associazione e dispongono dei medesimi organi della Associazione stessa.

#### Art. 17

I gruppi regionali hanno diritto di:

- a) riscuotere dai soci i propri contributi regionali
- b) gestire un proprio ufficio
- c) svolgere proprie attività indipendenti, quali quelle indicate nell'art.2.

#### Art. 18

I soci che cambiano domicilio o sede professionale possono cambiare gruppo Regionale senza ulteriori formalità.

I soci che hanno sede professionale in più regioni possono far parte dei gruppi regionali corrispondenti.

## V LINGUE UFFICIALI

Art. 19

La relazione tra i soci o tra gli organi dell'Associazione e le informazioni fra di loro, avvengono in tedesco, in francese o in italiano, indipendentemente dal domicilio o dalla sede professionale o dal gruppo Regionale di appartenenza.

Art. 20

La lingua ufficiale dell'Associazione è quella data dalla sede dell'Associazione.

Per informazioni scritte o per documenti il Comitato Centrale può predisporre le relative traduzioni secondo le necessità.

Art. 21

Gli statuti, o le eventuali revisioni degli stessi, devono essere redatti in tedesco, francese e in italiano.

## VI ORGANI

Art. 22

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea generale (AG)
- b) la votazione per corrispondenza
- c) il comitato centrale (CC)
- d) il comitato regionale (CR)
- e) l'ufficio di revisione
- f) la segreteria

L'Assemblea Generale

Art. 23

L'Assemblea Generale è composta dai soci.

Art. 24

L'Assemblea generale viene convocata dal Comitato Centrale almeno una volta all'anno.

L'Assemblea Generale deve essere convocata tutte le volte che almeno un terzo dei soci lo richiede nonché su richiesta di almeno due terzi dei soci di un Gruppo Regionale. In tal caso la richiesta viene rivolta al Comitato Centrale dal Comitato Regionale.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Art. 25

L'Assemblea Generale decide sulle questioni che non rientrano nella competenza degli altri organi dell'Associazione, in particolare:

- a) le deliberazioni sull'organizzazione interna
- b) le questioni importanti dell'Associazione
- c) la revisione degli statuti
- d) la costituzione di sezioni all'interno dei Gruppi Regionali che comportino una modifica degli statuti
- e) la nomina del Presidente dell'Associazione, dei

membri del Comitato Centrale, dei due Revisori dei conti e dei loro supplenti

f) l'approvazione dei conti consuntivi e del bilancio preventivo nonché la determinazione dei contributi annuali e delle tasse di ammissione in base all'art. 47

g) l'approvazione delle direttive e delle raccomandazioni dell'Associazione nonché la loro eventuale pubblicazione

h) le relazioni da stabilire con organizzazioni che perseguono gli stessi scopi

i) la data e il luogo dell'Assemblea Generale

j) lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 26

Le decisioni dell'Assemblea Generale verranno verbalizzate e dovranno essere sottoposte per approvazione all'Assemblea stessa.

Art. 27

Le votazioni avvengono per alzata di mano a meno che l'Assemblea non stabilisca diversamente.

Art. 28

Le deliberazioni sulle modifiche degli statuti e sullo scioglimento dell'Associazione richiedono la maggioranza di due terzi dei voti espressi. Le altre deliberazioni richiedono la maggioranza relativa.

Art. 29

Le elezioni sono segrete a meno che l'Assemblea non decida diversamente.

Nel primo scrutinio è necessaria la maggioranza assoluta, nel ballottaggio decide la maggioranza relativa.

Art. 30

Il Comitato Centrale comunica per iscritto la data e il luogo dell'Assemblea Generale a tutti i soci, almeno otto settimane in anticipo.

Le proposte dei Comitati Regionali o dei soci devono essere presentate per iscritto al Comitato Centrale, almeno sei settimane prima dell'Assemblea Generale. L'ordine del giorno, corredato dalle eventuali proposte, deve essere inviato per iscritto a tutti i soci quattro settimane prima dell'Assemblea Generale.

## LA VOTAZIONE REFERENDARIA PER CORRISPONDENZA

Art. 31

Le votazioni referendarie, espresse per corrispondenza, relative a deliberazioni dell'Assemblea Generale in merito alla revisione degli statuti nonché allo scioglimento dell'Associazione, possono essere richieste da due terzi dei soci dell'Associazione o da due Gruppi Regionali con deliberazione della propria assemblea.

Art. 32

a) La richiesta per indire una votazione referenda-

ria per corrispondenza deve essere presentata per iscritto al Comitato Centrale entro sei settimane dalla deliberazione dell'Assemblea.

b) La votazione referendaria per corrispondenza deve avvenire entro otto settimane dalla richiesta espressa validamente. Il materiale relativo alla votazione deve essere inviato per raccomandata a tutti i soci almeno quattro settimane prima della data fissata per la votazione.

#### Art. 33

a) Il risultato del voto referendario per corrispondenza è giuridicamente vincolante qualora sia stato espresso da almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

b) Le proposte sottoposte alla votazione sono accolte quando raggiungono la maggioranza assoluta dei voti validi inviati.

Lo scrutinio dei voti avviene tramite l'Ufficio di Revisione.

#### Art. 34

Il Comitato Centrale dirige l'Associazione e la rappresenta nel rapporto con i terzi.

Esso è composto dal Presidente dell'Associazione, da un membro di ogni Comitato regionale e da 1 a 3 membri complementari.

Ha la facoltà di deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri.

A parità di voto decide il Presidente.

#### Art. 35

I membri del Comitato Centrale devono essere eletti ogni due anni.

E' possibile la rielezione.

Il Presidente dell'Associazione presiede il Comitato Centrale.

Il Comitato Centrale si costituisce al suo interno e regola la rappresentanza dell'Associazione.

L'Associazione è giuridicamente vincolata con la firma collettiva di due dei suoi membri.

#### Art. 36

Il Comitato Centrale dirige l'attività dell'Associazione. Prepara inoltre le questioni da trattare nell'Assemblea Generale allestendone l'ordine del giorno.

E' responsabile dell'adeguata informazione dei soci sull'attività sociale.

#### Art. 37

Il Comitato Centrale si occupa della gestione e in particolare:

- a) esegue le delibere dell'Assemblea Generale
- b) nomina i membri della Segreteria, ne stabilisce le competenze e la remunerazione dei suoi collaboratori
- c) allestisce l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale

d) controlla l'osservanza degli statuti da parte dei soci

e) organizza il voto referendario per corrispondenza e proclama il risultato e ne esegue le decisioni

f) decide in merito all'ammissione e all'esclusione dei soci

g) gestisce la cassa dell'Associazione e i suoi beni

h) collabora con i gruppi regionali, raccoglie i loro suggerimenti, elabora e diffonde le loro proposte, i loro suggerimenti ed eventuali richieste

i) pubblica tutte le informazioni utili agli scopi dell'Associazione

j) promuove le relazioni con le organizzazioni che perseguono gli stessi scopi, sostiene le aspirazioni condivise dall'Associazione, partecipa e rappresenta l'Associazione alle loro assemblee, congressi, manifestazioni, ecc.

k) delibera in merito alla partecipazione o all'adesione ad altre associazioni. Queste decisioni devono essere confermate dalla successiva Assemblea Generale

l) prende le decisioni riguardo la stampa, diffusione e la vendita delle pubblicazioni dell'Associazione.

#### Art. 38

Il Comitato Centrale può delegare parte delle sue competenze a un gruppo di membri o alla Segreteria mediante mandato scritto.

#### Art. 39

Il Comitato centrale è autorizzato a delegare singoli compiti di particolare interesse per l'Associazione a commissioni, composte di soci della CSEA, con l'incarico di presentare relazioni ed eventuali proposte.. D'accordo con il Comitato Centrale .e commissioni potranno utilizzare la collaborazione della Segreteria. Il Comitato centrale può farsi rappresentare nelle commissioni da suoi membri.

### EMOLUMENTI E INDENNITÀ

#### Art. 40

- a) Il Comitato Centrale e le commissioni per principio non percepiscono emolumenti. Una indennità può essere corrisposta in caso di impegni importanti
- b) Le spese vive (trasferte, fotocopie, spedizioni, ecc:) saranno totalmente rimborsate.

### IL COMITATO REGIONALE

#### Art. 41

a) Il Comitato Regionale è l'organo direttivo della Regione.

Esso ha gli stessi poteri e obblighi del Comitato Centrale, limitatamente all'ambito della Regione

b) Il Comitato Regionale può svolgere attività autonome nel quadro delle deliberazioni dell'Assemblea

Generale, sotto controllo dell'Associazione rappresentata dal Comitato Centrale.

c) La sua organizzazione si uniforma a quella del Comitato Centrale.

#### L'UFFICIO DI REVISIONE

##### Art. 42

a) L'Ufficio di Revisione esamina i conti dell'Associazione e presenta il proprio rapporto e preavviso all'Assemblea Generale.

Con deliberazione dell'Assemblea può essere designata, quale Ufficio di Revisione, anche una società fiduciaria.

b) I revisori dei conti, i loro rappresentanti o la società fiduciaria, vengono nominati per due anni e sono rieleggibili.

#### LA SEGRETERIA

##### Art. 43

a) La Segreteria funge da recapito dell'Associazione. E' diretta dal Comitato Centrale che decide la sua nomina e il suo campo di attività e ne stabilisce le competenze e gli obblighi. La Segreteria è finanziata con i contributi dei soci.

b) I diritti e gli obblighi della Segreteria sono definiti dal Comitato Centrale mediante un regolamento soggetto all'approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

c) La Segreteria darà tutte le persone fisiche e giuridiche che vi si rivolgeranno interessate all'attività dell'Associazione.

### VII FINANZE

##### Art. 44

La responsabilità finanziaria dell'Associazione è limitata al suo patrimonio.

L'Associazione tiene un conto di esercizio e un conto patrimoniale.

I conti vengono chiusi alla fine di ogni anno.

##### Art. 45

I soci pagano i contributi all'Associazione.

I soci ammessi nel corso dell'anno devono pagare il contributo pro rata temporis.

##### Art. 46

I nuovi soci devono pagare una tassa di ammissione.

##### Art. 47

L'ammontare del contributo dei soci e la tassa di ammissione sono proposti dal Comitato Centrale e deliberati ogni anno dall'Assemblea Generale.

##### Art. 48

All'Associazione possono essere conferiti anche doni, legati, sovvenzioni nonché utili derivati dalla vendita di pubblicazioni. In merito a questo si devono tenere conti separati.

##### Art. 49

a) Il Comitato Centrale elabora ogni anno un bilancio preventivo che deve essere sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.

b) I conti, il bilancio patrimoniale e il rapporto dell'Ufficio di Revisione devono essere sottoposti per approvazione all'Assemblea Generale.

c) I soci possono prendere visione di questi presso la sede dell'Associazione.

### VIII SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

##### Art. 50

In caso di scioglimento l'Assemblea Generale delibera sulla procedura di liquidazione e sull'impiego dei beni dell'Associazione.

Il Presidente

Il Segretario

Approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria a Berna il 12 aprile 1989.

Modifiche: Assemblea Generale Ordinaria del 15.03.2000, del 30.04.2004 e del 13.06.2008.

Versione riveduta dal Comitato centrale nell'aprile 2009.